

**LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 8-09-1999  
REGIONE LIGURIA**

**ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE  
REGIONALE 1° LUGLIO 1994 N. 29 (NORME  
REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA  
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA  
N. 14  
del 15 settembre 1999

*Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del  
Governo ha apposto il visto.*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga*

*la seguente legge regionale:*

**ARTICOLO 1**

(Modifiche all'articolo 20)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è così sostituita:

“a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale;”.

**ARTICOLO 2**

(Integrazione all'articolo 47)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 è inserito il seguente comma:

“3. L'utilizzo di apparati di radiocomunicazione durante l'attività venatoria è consentito esclusivamente per motivi di sicurezza e limitato all'utilizzo di apparati di debole potenza denominati CB e ai telefoni cellulari.”

### **ARTICOLO 3**

(Integrazione all'articolo 49)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 è aggiunto il seguente periodo:

"La ritardata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'articolo 38, comma 5 della presente legge, è sanzionata mediante il pagamento della somma da lire 20.000 a lire 120.000. Per il ferimento o l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni."

2. Al comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 dopo le parole "per un anno" sono aggiunte le seguenti parole: "elevabile a due anni per l'abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino".

### **ARTICOLO 4**

(Modifica all'articolo 52)

1. Il comma 1, lettera e), dell'articolo 52 della l.r. 29/1994 è così sostituito:

"e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di protezione ambientale e degli Enti di cui alla lettera f) dell'articolo 51 quando abbiano presenza ed organizzazione propria nell'ambito della provincia;"

### **ARTICOLO 5**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

